



Regolamento per la valutazione e certificazione CRUI della qualità dei Corsi di Studio universitari

I. Disposizioni generali

I.4 Valutazione della qualità dei Corsi di Studio

La valutazione CRUI della qualità di un CdS ha lo scopo di promuovere il miglioramento continuo della qualità del servizio di formazione offerto dal CdS attraverso l'evidenziazione dei punti di forza e delle aree di debolezza.

I.5 Certificazione della qualità dei Corsi di studio

La certificazione CRUI della qualità di un CdS ha lo scopo di attestare, formalmente e pubblicamente, l'adozione, da parte del CdS, del Modello CRUI come modello per la gestione del CdS stesso e la qualità del servizio di formazione offerto dal CdS.

IV. Processo di valutazione e certificazione

IV.4 Valutazione esterna

5. Rapporto di valutazione e certificazione

Entro quattro settimane dal completamento della visita di valutazione, il Responsabile del Gruppo di valutazione trasmette alla Segreteria tecnica il Rapporto di valutazione e certificazione (RVC), redatto nel rispetto delle indicazioni riportate nella *Guida alla valutazione esterna* e contenente:

- una valutazione complessiva della qualità del CdS;
- una valutazione sintetica della qualità delle singole dimensioni della valutazione;
- per ciascun elemento di ogni dimensione, i punti di forza, le aree da migliorare e una valutazione sintetica della qualità dell'elemento;

- l'attribuzione, ad ogni Requisito per la certificazione, di un valore pari a:
 - 4, nel caso di Requisito soddisfatto;
 - 3, nel caso di Requisito soddisfatto “più si che no”;
 - 2, nel caso di Requisito soddisfatto “più no che si”;
 - 1, nel caso di Requisito non soddisfatto;
 - per i Requisiti ai quali è stato attribuito un valore inferiore a 4, l'indicazione dei relativi rilievi, ovvero degli aspetti o delle parti dei Requisiti non soddisfatti;
 - un parere sulla decisione di certificazione;
- e il Diario di visita (vedi *Guida alla valutazione esterna*).

IV.6 Decisione di certificazione e Sorveglianza periodica

1. Decisione di certificazione

a) Sono possibili le seguenti decisioni di certificazione:

- **Certificazione di qualità.**
- **Certificazione di adozione** del Modello CRUI come modello per la gestione del CdS (di seguito: “Certificazione di adozione”).
La Certificazione di adozione ha lo scopo di attestare, formalmente e pubblicamente, l’adozione, da parte del CdS, del Modello CRUI come modello per la gestione del CdS stesso.
- **Certificazione non concessa.**

b) Le decisioni di certificazione sono assunte coerentemente ai seguenti criteri:

- la decisione di **Certificazione di qualità** è assunta se a tutti i Requisiti è attribuito un valore pari a 3 o 4. In presenza di Requisiti a cui sia stato attribuito un valore pari a 3, la concessione della certificazione è subordinata all'impegno da parte del CdS a risolvere i rilievi formulati nel RVC, con l'indicazione documentata dei modi e dei tempi, comunque non superiori a 24 mesi, per la loro risoluzione. La Certificazione di qualità può essere concessa anche in presenza di Requisiti ai quali sia stato attribuito un valore inferiore a 3, a fronte di una valutazione complessivamente positiva della Dimensione cui fanno riferimento detti Requisiti, di un motivato parere favorevole da parte del Gruppo di valutazione e dell'impegno da parte del CdS a risolvere i rilievi formulati nel RVC, con l'indicazione documentata dei modi e dei tempi, comunque non superiori a 24 mesi, per la loro risoluzione.

- La decisione di **Certificazione di adozione** è assunta se a tutti i Requisiti è attribuito un valore pari almeno a 2 e in presenza dell'impegno da parte del CdS a risolvere i rilievi formulati nel RVC, con l'indicazione documentata dei modi e dei tempi, comunque non superiori a 24 mesi, per la loro risoluzione.

La Certificazione di adozione può essere concessa anche in presenza di Requisiti ai quali sia stato attribuito un valore pari a 1, a fronte della presenza, nelle Dimensioni cui fanno riferimento detti Requisiti, di Requisiti ai quali sia stato attribuito un valore pari a 3 o 4, di un motivato parere favorevole da parte del Gruppo di valutazione e dell'impegno da parte del CdS a risolvere i rilievi formulati nel RVC, con l'indicazione documentata dei modi e dei tempi, comunque non superiori a 24 mesi, per la loro risoluzione

- La decisione di **Certificazione non concessa** è assunta in tutti gli altri casi, a fronte di un motivato parere del Gruppo di valutazione.

Nel caso di certificazione non concessa, l'Università interessata può presentare una nuova domanda di certificazione non prima di due anni dalla data di presentazione della precedente domanda.

4. Validità e Revoca della certificazione

- a) La Certificazione di qualità è valida per sei anni.
- b) La Certificazione di adozione può essere concessa per un massimo di due anni e può essere prorogata una sola volta al massimo per un anno a seguito di esplicita, motivata e documentata richiesta da parte del CdS interessato, che deve essere formulata almeno sei mesi prima della scadenza della certificazione di adozione.

...

- c) In ogni caso la validità della Certificazione è subordinata alla compilazione del RAV da parte del CdS certificato entro il 30 giugno di ogni anno. Il RAV, a richiesta, deve essere trasmesso alla Segreteria tecnica. La mancata compilazione del RAV comporta l'immediata revoca della certificazione.

Allegato 2 - Requisiti per l'accesso al processo di valutazione e certificazione

Per essere ammessi al processo di valutazione e certificazione i CL e i CLM devono:

- accettare il Regolamento per la Valutazione e Certificazione CRUI della Qualità dei Corsi di Studio universitari;
- aver approvato, secondo le regole dell'Ateneo di appartenenza, il Regolamento didattico del CdS, coerentemente con quanto richiesto dal DM 570/2004 (art. 12);
- verificare i Requisiti necessari stabiliti dal MIUR;

- aver definito il piano di studio del CdS per tutti gli anni di corso;
- aver definito i programmi per tutti gli insegnamenti e le altre attività formative previste dal piano di studio del CdS per tutti gli anni di corso;
- aver definito i requisiti per l'accesso al CdS (ved. D.M. 570/2004, art. 6);
- aver completato il primo anno di corso (il terzo anno di corso per i CLM a ciclo unico) da almeno un anno.



Fine Regolamento